

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo codice della strada*» e, in particolare, l'articolo 125, comma 3-*ter* e l'articolo 75, comma 3-*bis*;

VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che modifica l'articolo 125 del d.lgs. n. 285/1992, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dei dispositivi di tipo *alcolock* conformemente alla norma EN 50436 e che ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la Direttiva 2007/46/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione del 19 aprile 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all'interfaccia di installazione di dispositivi di tipo *alcolock* nei veicoli a motore e modifica l'allegato II di tale Regolamento;

VISTA la norma EN 50436 "etilometri - metodi di prova e specifiche di prestazioni";

VISTA la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

ESPERITA la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata Direttiva (UE) 2015/1535;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione europea contenuto nella comunicazione [...] del [...];

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del [...];

VISTA la nota prot. n. [...] del [...], con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi *alcolock*, di cui all'articolo 125, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione Europea. Quando i
 dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa
 di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «veicolo»: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3, così come definite dal Regolamento UE 2018/858;
- b) «dispositivo alcolock»: dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l'analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l;
- c) «fabbricante»: persona o ente responsabile della progettazione, costruzione e/o produzione del dispositivo alcolock e della conformità della produzione;
- d) «manomissione»: modifiche o interferenze non autorizzate con l'installazione o il funzionamento del dispositivo alcolock nel veicolo;
- e) «memoria dati»: registrazione dei risultati del test del respiro e di altri eventi con data e ora memorizzate nella memoria interna del dispositivo alcolock;
- f) «intervallo di taratura»: intervallo di tempo tra le tarature durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell'espirato;
- g) «installatore»: persona o ente responsabile che installa il dispositivo alcolock comprensivo dell'eventuale interfaccia e autorizzato a svolgere le attività di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- h) «sigillo dell'installazione»: adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.

Articolo 3

(Caratteristiche generali d'installazione del dispositivo alcolock)

Il dispositivo alcolock può essere installato:

- a) sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243 che ha integrato il Regolamento (UE) 2019/2144 e per i quali il fabbricante dell'*alcolock* ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436;
- b) sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3, non omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell'*alcolock* ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN

50436 e per il quale l'installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l'installazione dell'apposita interfaccia.

Articolo 4

(Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock)

- 1. Il dispositivo alcolock deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 "etilometri metodi di prova e specifiche di prestazioni".
- 2. L'immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo *alcolock* registra una concentrazione di alcol, nell'aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l.
- 3. Il dispositivo *alcolock* deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del Regolamento ONU (UNECE) n. 10 "*Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica*" ed essere marcato secondo quanto previsto nell'Allegato I di detto Regolamento.
- 4. Il dispositivo deve avere il marchio CE.

Articolo 5

(Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock)

- 1. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'installazione del dispositivo alcolock come da allegato 1.
- 2. Il dispositivo *alcolock* deve essere contrassegnato in modo leggibile con i requisiti minimi riportati nell'allegato 2.
- 3. Il fabbricante fornisce le istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock come da allegato 3.
- 4. Il fabbricante fornisce le istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock come da allegato 4.
- 5. Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la motorizzazione Divisione 3.
- 6. Il fabbricante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la motorizzazione-Divisione 3, il tipo di dispositivo *alcolock*, che risponde alla norma EN 50436, corredato della documentazione di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto nonché un *fac-simile* di un certificato di taratura e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali può essere installato l'*alcolock*.
- 7. Il fabbricante fornisce all'installatore ogni dispositivo *alcolock* con la documentazione prevista agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 comprensivo di un certificato di taratura.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione pubblica sul sito internet <u>www.ilportaledellautomobilista.it</u> la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l'elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo *alcolock*.

Articolo 7

(Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock)

- 1. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi *alcolock*, di cui al comma 5 del precedente articolo 5, sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l'applicazione di un sigillo che impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.
- 2. Il sigillo, applicato dall'installatore, deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione utilizzando adesivi autodistruttivi.
- 3. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi *alcolock*, di cui al comma 5 del precedente articolo 5, forniscono, contestualmente alla dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, il certificato di taratura del dispositivo alcolock, secondo quanto previsto nell'allegato 5, le istruzioni per l'uso del dispositivo *alcolock*, di cui all'allegato 3, e le istruzioni per la manutenzione del dispositivo *alcolock*, di cui all'allegato 4.
- 4. Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi *alcolock*, di cui al comma 5 del precedente articolo 4, sono responsabili anche dell'eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante.
- 5. L'installazione e lo smontaggio del dispositivo *alcolock* non rientrano tra le operazioni tecniche soggette a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile ai sensi degli articoli 75 e 78 del D.Lgs. n. 285/1992.

Articolo 8

(Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock)

- 1. In caso di controlli durante la guida, il dispositivo *alcolock* deve presentare il sigillo dell'installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d'installazione, di cui all'allegato 6, e il certificato di taratura con l'intervallo di taratura valido, di cui all'allegato 5.
- 2. Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l'intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante indicate nell'allegato 3.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. L'articolo 6 "Obblighi di comunicazione" e gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro

Istruzioni per l'installazione/rimozione del dispositivo alcolock

Le istruzioni per l'installazione devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) elenco dei veicoli e dei modelli di veicoli ai quali il dispositivo è destinato o per i quali è noto che l'installazione non è possibile. Questo elenco può essere specifico o generico, ad esempio "tutte le auto con motori a benzina e batterie da 12 V con polo negativo con messa a terra", oppure "veicoli per il trasporto di merci pericolose secondo la normativa ADR";
- b) metodo di installazione illustrato da fotografie e/o disegni molto chiari;
- c) istruzioni dettagliate per l'installazione in modo che, se seguite correttamente da un installatore competente, la sicurezza e l'affidabilità del veicolo non siano compromesse e le proprietà elettriche dei circuiti di bordo del veicolo (sezioni dei conduttori, sicurezza dei contatti, etc.) non siano influenzate negativamente;
- d) eventuali restrizioni al posizionamento di qualsiasi parte dell'impianto rispetto alle potenziali influenze di polvere, acqua e temperatura;
- e) prescrizioni inerenti ad eventuali questioni relative alla sicurezza, ad esempio, in relazione a:
 - airbag;
 - sicurezza dei passeggeri;
 - posizionamento del ricevitore a portata di mano del conducente;
 - montaggio sicuro del ricevitore;
 - interazioni software con il veicolo;
 - igiene del boccaglio;
 - altro.
- l'identificazione dei requisiti di alimentazione elettrica del dispositivo alcolock e, se del caso, i consigli
 per le condizioni elettriche o della batteria adeguate all'installazione o rimozione del dispositivo sul
 veicolo;
- g) istruzioni dettagliate per l'applicazione, a cura dell'installatore, di un sigillo, cioè un adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo *alcolock*;
- h) procedure successive all'installazione per il controllo dell'etilometro e del funzionamento del veicolo compresi gli intervalli di taratura;
- i) istruzioni per la rimozione dell'etilometro e il ripristino del cablaggio del veicolo in condizioni di sicurezza;
- i) informazioni sul corretto smaltimento dell'etilometro al termine della sua vita utile.

Allegato 2

Marcatura del dispositivo alcolock

Il dispositivo deve riportare in maniera leggibile e indelebile i seguenti elementi:

- a) nome o marchio del fabbricante o del mandatario;
- b) designazione del tipo;

- c) numero di serie;
- d) versione del software:
- e) l'identificazione del software deve essere possibile in qualsiasi momento in cui il dispositivo è funzionante;
- f) interfaccia/interfacce utilizzabili;
- g) versione del protocollo utilizzato della norma EN 50436-4;
- h) data di validità della verifica;
- i) marcatura dell'omologazione ai sensi dell'allegato I del regolamento ONU (UNECE) n. 10 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica";
- j) marcatura CE.

Istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock

Le istruzioni per l'uso del dispositivo alcolock devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) istruzioni complete per il funzionamento corretto e sicuro del dispositivo alcolock;
- b) disposizioni cogenti per controllare e tarare regolarmente il dispositivo *alcolock* e come individuare gli intervalli di taratura comprensive di un elenco di laboratori accreditati per la taratura;
- c) dettagli sul corretto funzionamento e sulle limitazioni operative, compresi i seguenti:
 - il limite effettivo di concentrazione di alcol nell'aria espirata del dispositivo alcolock e il suo significato;
 - intervallo di temperatura di funzionamento e tempo di riscaldamento;
 - tensione della batteria;
 - influenza dell'alcol in bocca;
 - influenza di sostanze contenenti alcol;
 - influenza di sostanze diverse dall'alcol;
- d) elenco delle parti di ricambio e degli accessori consigliati;
- e) raccomandazioni per le procedure igieniche (ad es. sostituzione dei boccagli);
- f) dichiarazioni sulla natura e sul significato dei segnali, degli allarmi e dei messaggi;
- g) dettagli sulle fonti comuni di malfunzionamento ed eventuali procedure correttive (ad esempio procedure di risoluzione dei problemi);
- h) Avvertenza generale relativa ai pericoli derivanti da eventuali modifiche o aggiunte al dispositivo alcolock;
- i) istruzioni speciali per la manutenzione dei veicoli che hanno installato un dispositivo alcolock;
- j) Informazioni sul corretto smaltimento del dispositivo alcolock al termine della sua vita utile.

Istruzioni per la manutenzione del dispositivo alcolock

Le istruzioni per la manutenzione del dispositivo *alcolock* devono contenere almeno le seguenti informazioni relative a:

- a) scarico dei dati dalla memoria dell'etilometro;
- b) procedure di servizio e test funzionali generali;
- c) procedure di taratura nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 5;
- d) elenco di laboratori dove testare il dispositivo;
- e) ispezione generale;
- f) procedure di manutenzione.

Allegato 5

Taratura del dispositivo alcolock

Il dispositivo *alcolock* deve essere testato secondo la norma EN 50436-1 da un laboratorio indipendente che soddisfi i seguenti requisiti:

- il laboratorio ha sede nell'UE (Unione Europea) o nell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio);
- il laboratorio è accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- l'ambito di accreditamento del laboratorio comprende gli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata;
- il certificato di accreditamento del laboratorio è rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento con sede nell'UE (Unione Europea) o nell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio).

Il laboratorio rilascia un certificato di taratura che deve contenere almeno i seguenti elementi:

-	Costruttore del dispositivo	
-	Tipo	
-	Numero di serie	
-	Intervallo di taratura (Frequenza di taratura)	
-	Metodo di taratura	
-	Laboratorio di prova	
_	Accreditamento EN ISO/IEC 17025 rilasciato davalido fino a	
Luogo		
Data e numero del certificato		
Firma		

Dichiarazione d'installazione del dispositivo alcolock

II s	ottoscritto nato a
	residente a via via in qualità di
dell	a Ditta partiva IVA o C.F
	itta alla CC.II.A. didel dispositivoe individuato come installatore autorizzato da parte del bricante
	nsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e ità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000
	DICHIARA
dell	ever installato sul veicolo marca e tipoavente targaa perfetta regola d'arte, nel rispetto e prescrizioni del fabbricante del dispositivo <i>alcolock</i> , delle prescrizioni del costruttore del veicolo e e disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto segue:
a)	fabbricante del dispositivo alcolock:;
b)	designazione del tipo:;
c)	numero di serie:;
d)	interfaccia utilizzata:
	 utilizzata interfaccia già presente sul veicolo: SI/NO (1);
	 montata interfaccia nel rispetto delle prescrizioni del costruttore del veicolo e del fabbricante del dispositivo alcolock: SI/NO (1).
rego cert	niara, inoltre, che Il dispositivo <i>alcolock</i> è omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del olamento ONU (UNECE) n. 10 con il ne di aver fornito, contestualmente, il tificato di taratura nrilasciato dacon taratura valida fino ae ha apposto il sigillo antimanomissione.
Luo	go e data firma (per esteso e leggibile)
(1)	Depennare la dicitura non di interesse.